



COMUNE DI SPRIANA

PROVINCIA DI SONDRIO



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO



PROGETTISTA:
DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
 VIA GORIZIA, 6 -23100 SONDRIO-
 TEL/FAX 0342 514.533
 Albo Architetti Sondrio n° 90
 info@architettopalladini.it-www.architettopalladini.it

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COMUNICATO A TERZI-I FORNITORI VERIFICANDO LE MISURE-OGNI MODIFICA DOVRA' ESSERE APPROVATA

COMPONENTE GEOLOGICA DI PIANO:
DOTT. GEOL. DANILO GROSSI

VIA DE SIMONI, 11 -23100 SONDRIO-
 TEL/FAX 0342 212.400
 Albo Regionale Geologi n° 767

**COMPONENTE NATURALISTICO/
 AMBIENTALE DI PIANO:**
DOTT.SSA NAT. MARIA GRAZIA CICARDI
 VIA GAVAZZENI, 6 -23100 SONDRIO-
 TEL. 339/3284642

Oss OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

TAVOLA **CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE**

TAVOLA N°	Oss.2	SCALA	DATA	MAGGIO 2013
			AGG.	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n° DEL

ADOZIONE **Delibera C.C. n.21 del 30/10/2012**

APPROVAZIONE

PUBBLICAZIONE

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SPRIANA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T.

ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005

RICHIESTA 1 ARPA SONDRIO

Domanda: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Sondrio
Via Stelvio, 35/A
23100 Sondrio

Richiesta:

1. Il dimensionamento del Piano è in contrasto con i prioritari obiettivi qualitativi previsti all'art. 61 punto 2.1 delle N.T.A. del PTCP ed incoerente con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo. La capacità insediativa/edificatoria del DdP deve essere calcolata in base al numero di abitanti che si possono realisticamente prevedere per i prossimi 5 anni di validità del DdP e non costituire una riserva per un periodo indefinito.
2. In fase di VAS non è stata verificata la coerenza/congruità del DdP con il Piano Cimiteriale e con la capacità dell'impianto di depurazione consortile della Valmalenco.
3. Incoerenza degli ATR A e B con il principio di sostenibilità ambientale individuabile nella limitazione del consumo di suolo, nella riqualificazione e completamento dell'esistente.
4. Per l'ATR E inserire nella relativa scheda d'ambito la prescrizione che faccia obbligo di realizzare solo le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definite dall'articolo 31 lettere a), b), c) della L. 457/78.
5. Per l'ATR D parcheggio pubblico consentito solo se non altrimenti localizzabile.
6. Aggiornamento alla normativa del DdP e del PdR:
 - Utilizzare impianti di illuminazione esterna in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso;
 - Obbligo di rispetto e verifica delle fasce di rispetto alle linee elettriche come disposto dall'articolo 6 del DPCM 8 luglio 2003;
 - Nella normativa del PdR inserire un articolo sul divieto di realizzare nuove opere edilizie nella zona di rispetto cimiteriale che non siano strettamente connesse con l'attività cimiteriale e/o compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo. Per gli edifici preesistenti sono consentiti gli interventi di recupero ovvero funzionali all'utilizzo degli edifici stessi.

Assentibile urbanisticamente: PARZIALMENTE ACCOLTA

Motivazioni:

Per quanto attiene al punto 1) si fa riferimento alle controdeduzioni presentate in seno all'approvazione definitiva della V.A.S.; l'Amministrazione Comunale è consapevole che le scelte di programmazione urbanistica del D.d.P. possono anche avere livelli di criticità per l'attuazione del Piano stesso; se si verificassero tali criticità nell'ambito temporale del quinquennio di validità del D.d.P. si attueranno nuove e modificative scelte di sviluppo del territorio di Spriana. Per coerenza di scelte Tecnico-Amministrative si riportano i criteri che stanno alla base del dimensionamento di Piano e le considerazioni sul fatto che il D.d.P. ha una valenza "formale" di 5 anni, ma che le previsioni insediative sono legate al "medio e lungo" periodo di attuazione del piano stesso. Tra l'altro l'ARPA, (nonché la normativa comunitaria VAS) ha richiesto che il D.d.P. fosse monitorato con appositi indicatori proprio per la valutazione degli effetti legati alla sostenibilità ed all'attuazione nel tempo del piano. La valutazione ambientale definitiva comprende per l'appunto tale metodica che permetterà all'Amministrazione Comunale il controllo e lo sviluppo nel tempo, attuando anche modifiche correttive al Documento di Piano.

Sulla base delle verifiche e giustificazioni sopra esposte non si ritiene accettabile la proposta ARPA dell'eliminazione degli ambiti ATR "tout court" (A-B), ma per aderire alla "formula" collaborativa tra gli Enti, si accetta l'indicazione generale dell'ARPA stessa che va ad integrare le disposizioni generali del D.d.P.1 al capitolo 5 Art. 11 e precisamente: *Attuazione degli ATR e Formule pubblicitarie Comunali*

"L'Amministrazione Comunale, per favorire la preventiva saturazione delle aree interstiziali e dei vuoti del territorio, interviene sulla politica urbanistica con adeguate "formule pubblicitarie" affinché l'attuazione degli A.T.R. siano legate ad effettive necessità legate alla realizzazione di "prime case"; in tal senso si favoriranno principalmente gli interventi sul Tessuto di Completamento nonché il recupero e la riqualificazione del sistema insediativo esistente dei nuclei di antica formazione."

Si precisa infine che in base al recepimento dell'osservazione della Provincia, e solo per ragioni pre-ordinate di natura urbanistica e non attinenti alla prevenzione ambientale, di cui l'ARPA è competente per statuto, viene modificato l'ambito dell'ATR B) con stralcio della zona perimetrale verso Marveggia e diminuzione dell'estensione dello stesso verso Monte.

Per quanto attiene alla verifica di congruità del DdP con il Piano cimiteriale, l'Amministrazione Comunale, considerato il dato generale della diminuzione delle sepolture con tipologia in "terra" ed utilizzo maggioritario della "cremazione", ritiene di non dar corso alla progettazione del Piano Cimiteriale in questo momento, ma rimandarla in fase successiva, dichiarando da subito che eventuali incongruità rispetto a alle elaborazioni comporterà necessariamente una ri-valutazione del D.d.P.

Per quanto attiene alla verifica di congruità con le previsioni del depuratore consortile della Val Malenco si rende la sotto riportata precisazione formulata dal Geologo Dott. Danilo Grossi:

In merito alla verifica richiesta si allegano le seguenti considerazioni:

- Il PGT prevede un dimensionamento di 777 abitanti teorici (P.G.T. adottato) e 715 (PGT variato con modifica osservazioni) in diminuzione di 13/75 unità rispetto ai 790 abitanti teorici previsti dal PRG approvato con DGR 29-11-2002 ed alla successiva Variante dell'Agosto 2008, per cui non si ha un incremento del carico insediativo e, di conseguenza, degli apporti al sistema depurativo in essere.

- In accordo ai dati forniti da SECAM i dati di progetto dell'impianto di depurazione della Valmalenco indicano come portata massima in alta stagione un valore di 2880 mc/g con media oraria pari a 120 mc/h; In base a questi dati si ritiene come **capacità depurativa** dell'impianto possibile l'ipotesi di sopportare gli scarichi degli abitanti teorici previsti dal nuovo PGT del Comune di Spriana.
- Si evidenzia, altresì, la necessità di prevedere quanto prima e a scala di bacino, importanti e risolutivi interventi volti all'eliminazione delle acque bianche afferenti all'impianto che pregiudicano il rendimento dello stesso e provocano attivazione continua di by pass anche in condizione di tempo asciutto.

Per quanto attiene alla specifica richiesta in merito all'attuazione degli interventi edilizi nell'ambito di trasformazione del nucleo di Scilironi in Geologo Incaricato precisa quanto segue:

Il nucleo storico di Scilironi è posto in ZONA 2 della PS 267 (codice 124-LO-SO). L'utilizzo del suolo in tali aree è normato dall'art. 50 delle NTA del PAI che, tra gli altri interventi, consente la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-funzionale.

Per quanto attiene all'ambito di trasformazione D in prossimità del ponte sul Mallero la norma specifica del D.d.P. prevede solo opere compatibili con la relativa classe geologica, mentre l'eventuale superficie premiale, relativa alla realizzazione dell'intervento pubblico, è da localizzare in altro ambito.

Si integrano le schede specifiche della D.d.P 2 relative ai due ambiti ATR A9 – B) con le seguenti disposizioni:


"Per l'illuminazione esterna vige l'obbligo dell'utilizzo di apparecchi illuminanti conformi ai criteri di antinquinamento luminoso, secondo i disposti della L.R. 17/2000 e 38/2004".

"Per gli interventi edilizi da realizzare all'interno della fascia determinata dalla distanza di prima approssimazione di linee elettriche, anche interrate, con tensione \geq di 1 KW. (con esclusione di quelle indicate al par. 3.2 dell'allegato al D.M. 29-05-2008) e di cabine primarie, vige l'obbligo della verifica preliminare delle fasce di rispetto come disposto dall'art. 6 del D.P.C.M. 08-07-2003 con la metodologia di calcolo approvata con il detto Decreto Ministeriale".

Si integrano le disposizioni generali del P.d.R. 1 capo 6 articolo 25 – Disposizioni per interventi edilizi in aree di rispetto cimiteriale.

"Nella zona di rispetto cimiteriale è fatto divieto di realizzare nuove opere edilizie che non siano strettamente connesse con l'attività cimiteriale e/o incompatibili con il decoro e la riservatezza del luogo (comma 3, art. 8 del R.R. n° 6/04 e s.m.i.).

Per gli edifici preesistenti all'impostazione del vincolo cimiteriale (quindi esclusi quelli realizzati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 338 del R.D. n° 1265 del 27-07-1934) sono consentiti gli interventi di recupero, ovvero interventi funzionali all'utilizzo degli edifici stessi tra cui l'ampliamento massimo pari al 10% della s.l.p. esistente, oltre agli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'articolo 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i."



COMUNE DI SPRIANA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T.

ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005

RICHIESTA 2 A.S.L. SONDRIO

Domanda:

Direzione Sanitaria
Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica
Via Stelvio, 35/A
23100 Sondrio

Richiesta:

- 1- Si ritiene utile prevedere ogni possibile intervento a favore della mobilità pedonale, del verde pubblico fruibile e della riduzione del traffico veicolare nelle aree abitate e di nuova edificabilità, considerando le esigenze di eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2- Al fine della prevenzione degli incidenti stradali andranno previste opere di mitigazione del traffico con limitazione della velocità e realizzazione di marciapiedi protetti in prossimità delle abitazioni esistenti e dei nuovi insediamenti previsti.
- 3- Negli ambiti di contiguità tra aree residenziali e aree agricole, prevedere opportune aree di separazione tra le costruzioni ed il terreno circostante destinato ad attività agricole, al fine di evitare contaminazioni e molestie derivanti dalle lavorazioni agricole.
- 4- Al fine della prevenzione dell'inquinamento da gas radon introdurre puntuali norme tecniche per le nuove costruzioni in base alle indicazioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Sanità n. 12678 del 21/12/2011.
- 5- Prevedere l'elaborazione del Piano Cimiteriale nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Regionale 6/2004.

Assentibile urbanisticamente: SI PARZIALMENTE ACCOLTA

Motivazioni: Per quanto attiene alle richieste formulate ai primi 2 punti le norme generali contenute nel D.d.P. e quelle prescrittive contenute nel P.d.R e nel P.d.S., nonché la normativa Regionale e Statale di natura "sovra-ordinata" contengono elementi in relazione alla mobilità pedonale, alle esigenze di abbattimento barriere architettoniche, alla valutazione sulla disponibilità

dell'acqua destinata al consumo in ragione delle nuove edificazioni (vedasi a tal fine anche le risposte date agli Enti in sede di valutazione finale della V.A.S.).

Si introducono invece nelle disposizioni del P.d.R. 1 al capo 6 articoli 26 e 27 due nuovi articoli in ragione dei punti 3-4 formulati dall'Ente e precisamente:


capo 6 articolo 26 P.D.R. 1 – Disposizioni per nuove attività agricole.

-Le nuove attività agricole debbono rispettare le minimali distanze tra le aree edificabili come meglio prescritte dall'aggiornato R.I.T della R.L., attuando anche forme di mitigazione ambientale e difesa dai rumori e molestie derivanti dalla costruzione di nuovi impianti ed attività agricole.

capo 6 articolo 27 P.D.R. 1 – Prevenzione inquinamento Gas radon.

-Al fine della prevenzione dell'inquinamento da gas radon le nuove costruzioni sono tenute all'osservanza delle indicazioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Sanità n. 12678 del 21/12/2011.

Per quanto attiene al punto 5, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere v del Responsabile della Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica considerato il dato generale della diminuzione delle sepolture con tipologia in "terra" ed utilizzo maggioritario della "cremazione", ritiene di non dar corso alla progettazione del Piano Cimiteriale in questo momento, ma rimandarlo in fase successiva, dichiarando da subito che eventuali incongruità rispetto a alle elaborazione comporterà necessariamente una ri-valutazione del D.d.P.



COMUNE DI SPRIANA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T. ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005

RICHIESTA 3

Domanda: Scilironi Luigino
Via Centro, 25
23020 Spriana

Richiesta:

- 1- Che nell'ATR B la zona per servizi a cuscinetto tra le due zone venga spostata verso il traliccio oltre la vecchia linea di delimitazione della zona B con la zona D del vecchio PRG.
- 2- Nell'ambito di completamento del tessuto residenziale a Sud di Spriana eliminare i mappali n. 799 e 1080 dalla zona in quanto terreni con pendenze molto elevate.


Assentibile urbanisticamente: SI (ACCOLTA)

Motivazioni:

3-1: in relazione anche all'osservazione n° 7 formulata dalla Provincia di Sondrio , l'ambito dell'ATR "B" viene ridimensionato nella sua estensione planimetrica, mantenendo la logica dell'impianto originario, già in essere nel P.R.G., spostando di conseguenza il "cuscinetto" di stacco tra le due funzioni in direzione Sud. L'accoglimento dell'osservazione necessita la modifica grafica alle tavole di piano ed al dimensionamento dello stesso. Il ri-disegno dell'ATR "B" comporta una superficie residenziale di mq. 1399 ed una superficie coperta artigianale di mq. 1125 contro mq. 2338 e 3820 del piano adottato, con una riduzione quindi di mq. 939 residenziali e mq. 2695 di superficie coperta artigianale.

3-2: in relazione al punto specifico di richiesta e valutata la coerenza dell'osservazione sotto il profilo dell'elevata attività dei terreni che erano stati inseriti in zona edificabile solo per favorire eventuali trasposizioni di volume verso altre zone, si stralcia l'ambito posto a valle del nucleo storico di Spriana centro, riconducendolo in zona agricola a vincolo speciale, con una riduzione della zona residenziale di mq. 3.917,65.

L'accoglimento dell'osservazione necessita la modifica grafica alle tavole di piano ed al dimensionamento dello stesso.



COMUNE DI SPRIANA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T. ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005

RICHIESTA 4


- Domanda:** Svanotti Maria Luisa
Via Centro, 35
23020 Spriana
- Dati catastali:** Foglio 4 Mappale 1185
- Richiesta:** Eliminare dalla zona edificabile il mappale di proprietà posto esattamente sotto al traliccio ENEL di alta tensione.

Assentibile urbanisticamente: SI (ACCOLTA)

Motivazioni:

L'ubicazione dell'area edificabile in questo preciso frangente era pre-ordinata ad un organico disegno urbanistico ed a favorire eventuali trasposizioni volumetriche verso terreni posti in adiacenza ed ormai "saturi".

Vista la richiesta specifica si può comunque addivenire ad uno stralcio dell'ambito residenziale per mq. 374.81, riconducendo il terreno in esame ad ambito per servizi in modo tale che il disegno di piano si "leghi" urbanisticamente all'attigua zona dell'ambito ATR "C" .



COMUNE DI SPRIANA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T.

ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005

RICHIESTA 5

Domanda:	Del Vincenzo Anna Carla Via Dello Stadio, 22/A 23100 Sondrio
Dati catastali:	Foglio 4 Mappali 691-707-191 e altri
Richiesta:	Eliminare dalla zona edificabile i mappali di proprietà su indicati. Nel caso in cui il Comune non intendesse richiedere l'IMU su tali beni, la richiesta possa decadere.

Assentibile urbanisticamente: PARZIALMENTE ACCOLTA

Motivazioni:

La richiesta può essere parzialmente accolta in ragione dello stralcio del mappale 191 Foglio 4 dall'ambito di trasformazione "B" che, in corrispondenza alla particella sopra detta, è ricompreso in zona boschiva non edificabile del Piano di Indirizzo Forestale vigente della Comunità Montana. L'ambito viene pertanto escluso dalla zona edificabile in congruità con le risposte date all'osservazione n° 3 e n° 7 e ricondotto in zona agricola a vincolo speciale.

Non è invece possibile per ragioni di disegno urbanistico, per "lotti ed aree contigue" lo stralcio delle particelle 691 e 707 del Foglio 4 dall'ambito residenziale.



COMUNE DI SPRIANA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T. ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005

RICHIESTA 6

Domanda: Piardi Elisa
Via F.Fossati, 13
23100 Sondrio
Flematti Angelo e Lanzetti M.Giovanna
Via Capitel, 45
23020 Montagna in Vlatellina

Dati catastali: Foglio 2 Mappali 1265-1330-864


Richiesta: Eliminare dalla zona ATR A di Marveggia i terreni di proprietà sopra indicati.

Assentibile urbanisticamente: NO (NON ACCOLTA)

Motivazioni:

Le particelle oggetto della richiesta specifica ricadono interamente nella nuova zona ATR "D" di Marveggia. Le stesse sono intercluse all'ambito stesso ed il loro stralcio non permetterebbe il razionale ed omogeneo sviluppo dell'area avente vocazione residenziale.

Si precisa che i lotti rientranti nel piano attuativo dell'ATR "A" producono un indice edificabile che può essere trasferito ad altri soggetti attuatori del comparto residenziale.



COMUNE DI SPRIANA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

DEGLI ATTI COSTITUENTI IL P.G.T.

ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005

RICHIESTA 7 PROVINCIA DI SONDRIO

Domanda: PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIE E CAVE
-PARERE DI COMPATIBILITA' DEL 29/04/2013
-PARERE N. 17 DEL 23/04/2013
23100 Sondrio

Richieste:

L'articolato parere della Provincia, fa riferimento alla compatibilità con il P.T.C.P. ai sensi dell'articolo 13 comma 5 della LR 12/2005, ed è stato oggetto di valutazione in fase di conferenza di valutazione in data 19-02-2013.

Le determinazioni dell'ente sovraordinato sono recepite in relazione all'articolo 18 comma 2 della L.R. 12/2005 per quanto attiene alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici, individuazione di ambiti agricoli strategici, localizzazione delle infrastrutture della mobilità in riferimento alla programmazione regionale, rischio idrogeologico e sismico.

Tutte le altre disposizioni dettate dalla Provincia, diverse da quelle aventi efficacia prescrittiva e prevalente, partecipano in termini di direttive e/o indirizzo degli atti comunali e sono parzialmente recepite in funzione dello spirito collaborativo tra enti, per la definizione conclusiva dell'iter di Piano.

Dall'esame del parere sovraordinato sono stati estrapolati i seguenti punti aventi efficacia prescrittiva e partecipativa e di indirizzo per la migliore definizione del Piano di Governo del Territorio e precisamente:

1. Adeguare la legenda delle tavole, ove erroneamente la fascia di rispetto del torrente Mallero e del Torrente Antognasco e i territori alpini non sono stati segnalati correttamente, come da vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 art. 142 lettera c) per fascia di 150 m dalle sponde dei torrenti e lettera d) territori alpini posti oltre la quota di m 1600.
2. Adeguare la legenda delle tavole ove erroneamente la fascia altimetrica oltre la quota di ml. 1200 s.l.m. è stata segnalata come territorio alpini soggetti a vincolo di cui al Dlgs 42/2004 art. 142 lettera b) territori alpini. La stessa fascia è da modificare con la dizione corretta "ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale."

3. Eliminare il graficismo del precedente confine amministrativo e campire le aree a Nord del territorio Comunale, precedentemente escluse dalle basi aereo fotogrammetriche utilizzate.
4. Aggiornare testi e disposizioni sui vincoli di base a quanto esistente e vigente, tralasciando riferimenti e vincoli non presenti sul territorio comunale (varchi, naturalità fluviale, ambiti agricoli strategici etc. del P.T.C.P.).
5. Integrare il P.G.T. con una tavola riferita all'analisi e ricognizione della pianificazione forestale (P.I.F. della Comunità Montana di Sondrio approvato con prot. 688 del 29-01-2013) implementata con i perimetri delle ATR del D.d.P.
6. Nel territorio comunale non sono presenti valenze paesaggistiche prescrittive di P.T.C.P., ma è invece presente sul territorio in condivisione con Montagna l'area di interesse naturalistico e paesistico della Val di Tegno (art. 8 delle NTA del PTCP, prescrittivo e prevalente), non segnalata dal P.G.T., che si chiede di rappresentare nelle tavole di analisi garantendone le ricadute normative.
7. Ricomprendere a maggior definizione la zona dei terrazzamenti nell'area soprastante a Marveggia, già segnalata come ambito agricolo di valore paesaggistico-ambientale.
8. Introdurre una fascia di rispetto a fianco del segnalato tracciato ciclabile funzionale alla riqualificazione del Sentiero Rusca di fondovalle.
9. Si chiede in relazione allo studio geologico che lo stesso sia provvisto del necessario parere tecnico Regionale e le eventuali osservazioni recepite prima dell'approvazione finale del P.G.T.
10. Per gli ambiti di trasformazione A-B si chiede una rivalutazione delle previsioni in relazione ai criteri di sostenibilità e per quanto attiene in particolare all'ATR B la revisione dello stesso nella parte verso Marveggia interessata parzialmente dalla zona di bosco esclusivamente trasformabile ad uso agricolo del Piano di Indirizzo Forestale vigente della Comunità Montana.
11. Per l'ambito di trasformazione E-Scilironi lo stesso ricade in zona di fattibilità geologica 2 e 3 e pertanto si chiede di fare riferimento alle prescrizioni sovra ordinate delle N.T.A. del P.A.I.
12. Per le aree non soggette a trasformazione (e quindi ambiti esclusi dalla perequazione urbanistica) si consiglia di rivedere la perimetrazione "estensiva" delle stesse proposta dal piano adottato.
13. In relazione all'implementazione cartografica del P.G.T. con il P.T.C.P. si chiede di cartografare il perimetro dell'area a rischio archeologico dell'Alpe Grum nonché di inserire una simbologia grafica per il "belvedere/vista passiva di Scilironi".
14. Il regolamento del verde allegato allo studio di incidenza deve far parte degli elaborati del piano delle regole
15. Si chiede di aggiornare la D.d.P a pag. 14 ove risulta un refuso in quanto il Piano di Gestione SIC/ZPS è stato approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 22 del 24-06-2011.

Assentibile urbanisticamente: PARZIALMENTE ACCOLTA

Motivazioni: Il parere dell'Ente Sovraordinato, relativo alla verifica di compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P., ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della L.R. 1/2005 è favorevole, rilevato che nel PG.T. Comunale sono presenti alcuni elementi che attengono alle componenti di carattere prevalente con il Piano Provinciale, ed altri che invece hanno carattere di indirizzo orientativo per il Comune. Per quanto attiene agli elementi prescrittivi e prevalenti, entro cui ricadono le componenti di paesaggio e dell'assetto idrogeologico, le osservazioni dell'Ente Provincia sono ritenute meritevoli di accoglimento poiché concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità e di sostenibilità della pianificazione, mentre per quanto attiene ai consigli ed alle indicazioni di carattere orientativo e migliorativo non prescrittive, le stesse sono parzialmente accolte, il tutto come sotto meglio specificato.

1. Viene adeguata la legenda delle tavole grafiche ove erroneamente la fascia di rispetto del torrente Mallero e del torrente Antognasco e i territori alpini non sono stati segnalati correttamente come da disposizioni Nazionali di tutela e precisamente :vincolo di cui al D.lgs.

- 42/2004 art. 142 lettera c) per la fascia di 150 m dalle sponde dei torrenti e lettera d) territori alpini posti oltre la quota di m. 1600.
- Viene adeguata la legenda delle tavole grafiche ove erroneamente la fascia altimetrica oltre la quota di ml. 1200 s.l.m. è stata segnalata come territorio alpino assoggettato a vincolo di cui al Dlgs 42/2004 art. 142. La correzione grafica modifica tali zone con la dizione corretta di ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 delle N.T.A. del P.P.R.
 - Il confine comunale risulta essere corretto sulla base delle ultime informazioni (viene eliminato dalle tavole il graficismo relativo all'errato e precedente confine amministrativo), mantenendo in essere la sola linea identificativa dell'aggiornato confine. Non essendo campito il territorio Nord si aggiornano di conseguenza gli elaborati cartografici.
 - Sulle tavole di piano e sull'elaborato D.d.P 1 vengono stralciati i riferimenti grafici e normativi relativi ai vincoli derivanti dalla Pianificazione del P.T.C.P. in relazione ai varchi inedificabili, ambiti di naturalità fluviale, ambiti agricoli strategici.
 - Viene integrato il P.G.T. con una tavola grafica "D.d.P.12/bis carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi" riferita all'implementazione delle analisi e ricognizione della pianificazione forestale del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Sondrio con i perimetri aggiornati degli ambiti di trasformazione del D.d.P.
 - In considerazione della presenza sul territorio in condivisione con Montagna dell'area di interesse naturalistico e paesistico della Val di Tegno si segnala sulle tavole del piano l'ambito dell'area sopra descritto.
 - A maggior definizione dello studio naturalistico e della morfologia caratterizzante del territorio la zona dei terrazzamenti nell'area soprastante a Marveggia, già segnalata come ambito agricolo di valore paesaggistico-ambientale, viene specificata nelle tavole di piano con apposito graficismo, oltre che normata nell'apposito paragrafo all'articolo 1.2.2 della P.d.R. 2 (componente ambientale di Pano) e precisamente

AMBITI TERRAZZATI:

Riguardano le zone di mezzacosta del territorio comprese tra la fascia mediana urbanizzata di Marveggia e la frazione storica a monte di Spotolo; comprendono, in particolare i modellamenti di versanti ripidi con gradoni realizzati ai fini della coltivazione agricola e di stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono a livello naturalistico per la realizzazione di muri di contenimento a secco sul versante di mezza costa sopra descritto e sono un elemento fondamentale, storico visuale, di identificazione del paesaggio agrario di mezza costa. Terrazzi e ciglioni sostituiscono artificialmente al declivio continuo delle pendici –così come più comunemente si presenta in natura- una successione di ripiani degradanti da monte a valle.

Nella sistemazione terrazzata del territorio la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla sistemazione a "terrazze" con ripiani degradanti sostenuti dai tipici muri in pietrame a secco, costruiti prevalentemente con sassi ricavati sul luogo dallo spietramento del terreno.

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale impiegato. Le presenti norme speciali, a maggior definizione rispetto agli articoli 17-43 delle N.T.A. del P.T.C.P., impongono la conservazione "del sito" inteso come integrità complessiva del paesaggio terrazzato, escludendo quindi ogni intervento che, attraverso la posa di impianti tecnologici o attraverso usi non agricoli, possa portare ad una alterazione della comprensione della tipologia di paesaggio a causa di ostruzioni della visuale ed alterazioni materiche, cromatiche.

Obiettivo di tutela specifica per queste zone sarà la conservazione dei manufatti che li caratterizzano mediante la loro scrupolosa manutenzione, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti di reimpiagare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive. Dovrà

inoltre essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzando i percorsi esistenti tra muri terrazzati, evitando pavimentazioni e cordoli in cls. e recinzioni di qualsiasi genere.

L'obiettivo di piano sarà la conservazione dell'andamento plani-altimetrico dei muri e ciglioni, della morfologia caratterizzante dei siti e dei fabbricati rurali presenti sul territorio.

L'obiettivo di P.G.T. e le opere reputate ammissibili sono le manutenzioni conservative dei manufatti agricoli presenti e le opere di conservazione e di integrazione (anche con parziali nuovi tratti murari, purchè siano mantenuti gli equilibri delle visuali caratteristiche) con particolare attenzione agli aspetti di stabilità idrogeologici dei versanti terrazzati.

Non sono acconsentite costruzioni rurali di qualsiasi genere e specie sia interrate che fuori terra.

Non sono acconsentite opere tecnologiche riguardanti la modifica dell'assetto morfologico, nonché la posa di pannelli solari e fotovoltaici.

8. Si introdurre una fascia di rispetto a fianco del segnalato tracciato ciclabile funzionale alla riqualificazione del Sentiero Rusca di fondovalle con un'ampiezza di metri 5,00 verso la zona a monte ed a valle del tracciato già perimetrato sulle tavole del P.d.R.; si specifica che tale fascia rientra nelle zone agricole destinate all'attività specifica e che pertanto all'interno della zona di salvaguardia del tracciato non sono attuabili le previsioni di nuovi interventi ad uso rurale. Si specifica al titolo 6 articolo 19 dell'elaborato P.d.S. 1 quanto segue:

La fascia di rispetto del sentiero ciclo-pedonale "Rusca" di fondovalle, ha una larghezza di metri 5.00. Tale zona è identificata graficamente sulle tavole del P.d.R.. In tale fascia di rispetto non è ammessa la costruzione di nessuna opera che non sia legata al tracciato stesso o che sia preordinata da motivazioni di sistemazioni idrogeologiche del Torrente Mallerò.

9. Lo studio geologico a supporto del P.G.T. è stato oggetto di parere favorevole da parte del competente servizio Regionale. Si allega di seguito il parere Regionale :

con riferimento alla nota a margine indicata, si comunica che lo studio in oggetto è stato ritenuto conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., con le prescrizioni contenute nel parere allegato.

In proposito, si fa presente che:

• l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05;

• una volta completato l'iter amministrativo di cui al punto precedente dovrà essere trasmessa a questi uffici una copia dei relativi atti deliberativi, unitamente alle due copie della carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I., eventualmente modificate secondo quanto indicato nel presente parere;

• dovrà essere trasmessa a questi uffici una copia aggiornata degli elaborati su supporto informatico ArcView compatibile, al fine di aggiornare il Sistema Informativo Territoriale regionale;

10. Per l'ambiti di trasformazione "A" si specifica che la riproposizione del modello già realizzato sotto strada può essere un riferimento per la costruzione di un modesto ambito a vocazione residenziale di prime e seconde case. Lo stacco a cuscinetto previsto nella porzione a monte dell'ambito stesso, permette una differenziazione formale con il soprastante nucleo storico di Marveggia. Per l'ambito "B" sono invece accolte le osservazioni dell'Ente in relazione allo stralcio della zona marginale verso Marveggia, nonché ad una riduzione planimetrica dello stesso; in virtù di tale riduzione si è passati da una superficie di 20.555 mq. a 8.011,00 con una s.l.p. massima residenziale di mq. 1399 (ST=mq. 5971) pari a 28 abitanti insediabili e mq. 1125 di superficie coperta artigianale (ST=mq. 2040) ed una zona centrale per servizi di mq. 905,50. Tale previsione comporta l'aggiornamento cartografico del D.d.P. del P.d.R. e P.d.S. nonché della normativa tecnica.

11. Per l'ambito di trasformazione di Scilironi si confermano le previsioni in relazione a quanto già significato con l'osservazione ARPA da parte del geologo Dott. Danilo Grossi e precisamente: Il nucleo storico di Scilironi è posto in ZONA 2 della PS 267 (codice 124-LO-SO). L'utilizzo del suolo in tali aree è normato dall'art. 50 delle NTA del PAI che, tra gli altri interventi, consente la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-funzionale.
12. Per gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, che rappresentano una notevole estensione geografica e che sono sostanzialmente zone non trasformabili per ragioni orografiche e di natura idro-geologica, si confermano le previsioni del piano adottato.
13. Viene individuato sulle tavole di piano il perimetro di rispetto archeologico dell'area dell'Alpe Grum, segnalato sulle tavole del P.G.T. adottato con semplice rimando grafico al nucleo stesso. Viene inoltre indicata la vista passiva riferita al "belvedere del nucleo storico di Scilironi" nella tavola P.d.R. 4-5.
14. Il regolamento del verde allegato allo studio di incidenza del P.G.T. adottato viene stralciato da tale documento ed inserito nella P.d.R 1 all'articolo 28, capo 6 .

Art. 28 – Piano del Verde.

PREMESSA

Il presente documento dà indicazioni relative alla tutela, salvaguardia e progettazione del verde per il Piano del Verde che, a livello di sanzioni e controlli, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Finalità e scopo del regolamento

La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio. Esplica funzioni di depurazione dell'aria e delle acque, di miglioramento del suolo, di rifugio per la vita animale e di produzione di varietà biologica.

Il presente regolamento disciplina la salvaguardia e gestione del verde, sia pubblico che privato, esistente nel territorio Comunale, l'impianto di alberature nonché la realizzazione di parchi e giardini, all'interno delle aree urbanizzate.

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- a) il mantenimento, la cura e la salvaguardia, i nuovi impianti di
1. alberature;
 2. parchi urbani;
 3. parchi, giardini;
 4. verde spartitraffico, aiuole;
 5. spazi verdi pertinenziali di immobili di proprietà comunale;
 6. spazi verdi pertinenziali di immobili di proprietà privata;
 7. aree gioco e sport pubbliche;
- b) l'uso e la fruizione degli spazi verdi e di gioco;
- c) i divieti nell'uso degli spazi verdi e di gioco;
- d) il regime autorizzativo;
- e) le sanzioni.

Presenze vegetali

1. Ogni intervento edilizio che coinvolga i beni tutelati dal presente regolamento deve prevedere fin dalle fasi preliminari di progettazione la salvaguardia delle piante esistenti e le scelte delle piante che si prevede di mettere a dimora valutando lo spazio minimo vitale e adeguando alle naturali capacità di sviluppo le future scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

2. Gli alberi, i prati, i cespugli ed i principali arredi verdi non devono essere compromessi dai lavori edilizi se non in caso di impossibilità di utilizzare scelte alternative tecnicamente accettabili e dimostrate che ne garantiscano l'integrità e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme.

Scavi in prossimità di alberi e arbusti

1. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza (altezza > 12 m) e m. 1,50 per gli alberi di terza grandezza (altezza < 12 m) e per gli arbusti.

2. In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, l'Ufficio Tecnico può rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate, eventualmente richiedendo in via preventiva un'indagine sugli apparati radicali. L'esecutore dovrà assumere idonea documentazione fotografica dello scavo sia prima che dopo l'intervento.

3. L'Ufficio Tecnico si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

4. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti manualmente e va adottata ogni altra precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche mediante l'impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, aria, ecc.).

5. Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso dell'Ufficio Tecnico, queste dovranno essere asportate con taglio netto, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti pia volte sulle superfici interessate dai tagli.

I principi attivi da impiegare saranno quelli di mercato e di comprovata efficacia approvati dall'Ufficio Tecnico. In caso di scavi aperti per più di una settimana gli apparati radicali dovranno essere mantenuti umidi e protetti dalla disidratazione mediante stuoie o geotessuti.

Linee tecnologiche aeree e illuminazione in prossimità di alberi

1. All'interno dei parchi e dei giardini e lungo i viali alberati, la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che interessino o siano in prossimità della chioma delle alberature, dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato. I nuovi impianti di illuminazione dovranno tenere conto della presenza delle alberature ed adeguare gli standard progettuali al fine di mantenere l'integrità delle chiome.

Allestimento cantieri su aree verdi e alberate

1. In caso di allestimento di cantieri su aree verdi ed alberate od in adiacenza di esse, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato.

a) Alberature — Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.

b) Fusto — Il fusto deve essere munito di un rivestimento rigido che lo protegga da eventuali urti. E' vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, salvo specifiche deroghe rilasciate di volta in volta dall'Ufficio Comunale.

c) Radici — E vietato l'accatastamento di materiali, l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonchè il transito con mezzi di cantiere sull'area di insidenza delle piante. Qualora le acque meteoriche non fossero diversamente canalizzate, particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonchè nel governo delle fonti di calore e di fuoco che non dovranno interessare le superfici a verde e quelle dell'area d'insidenza degli alberi.

d) Chioma — Qualora nel cantiere agiscano macchine operatrici a benna mobile, va posta ad adeguata distanza dal fusto una recinzione che delimiti il raggio di azione del braccio mobile.

e) Alberature di pregio — Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, può essere imposta dall'Ufficio Comunale l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

2. Va sempre mantenuto libero l'accesso alle piante ed alle aree verdi per tutti gli interventi ispettivi ritenuti necessari dall'Ufficio Comunale

3. Nell'installazione di manufatti di cantiere, oltre a quanto specificato sopra, non deve essere lesa l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in luogo.

4. Nella richiesta di installazione di manufatti vanno indicati anche gli ingombri in altezza.

Segnalazione di cantieri stradali

1. E fatto obbligo a tutti i Servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberature stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

2. Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 6 del presente regolamento.

Progettazione delle aree di urbanizzazione destinate a verde pubblico o ad uso pubblico

1. Le prescrizioni del presente titolo vanno osservate nella redazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica e dei progetti di opere pubbliche, nonchè in tutti i casi in cui in virtù di convenzioni urbanistiche debbano essere realizzate aree da destinarsi a verde pubblico o ad uso pubblico.

2. Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

3. Gli standard di tale superficie sono fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione del PGT.

5. Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovranno seguire le indicazioni contenute nelle Norme tecniche del Piano delle Regole del PGT.

6. I piani e i progetti qualora prevedano la realizzazione di aree verdi o comunque riguardino aree già interessate da presenze vegetali, devono essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, che comprenda:

a) studi e indagini sullo stato di fatto riguardante l'inquadramento paesaggistico compositivo con particolare riguardo alle alberature (specie, dimensioni, stato fitosanitario, ecc., di ogni pianta), con relativa planimetria e documentazione fotografica;

b) la salvaguardia di tutte le specie arboree significative; qualora sia evidente l'impossibilità ad agire in tal senso, dovrà essere prevista la messa a dimora di nuovi soggetti arborei di sviluppo e portamento analoghi a quelli abbattuti;

c) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonchè una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, tenendo conto anche dell'edificato presente;

d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi

pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento;

- e) un disciplinare descrittivo e grafico degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- f) piano di manutenzione delle opere a verde e impianti tecnologici con specificazione dei costi di gestione;
- g) programma operativo di tutela e salvaguardia del verde esistente nella fase di esecuzione dei lavori;
- h) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi, posti a carico del committente per il periodo di un anno dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto sviluppo ed attecchimento della vegetazione.

Arredo verde delle aree destinate a parcheggio

1. I parcheggi a raso con più di 10 posti auto debbono essere adeguatamente piantumati, normalmente in ragione di un albero di media grandezza ogni n. 2 posti auto.
2. E' da privilegiare, per queste aree, un tipo di pavimentazione drenante per mezzo di masselli in cls. o polietilene atti a contenere terra coltiva.
3. Relativamente alle specie arboree da utilizzare, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche: specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo; specie con apparato radicale contenuto e profondo e con chioma rotondeggiante; specie caratterizzate dall'assenza di fruttificazione ed essudati, scelte fra quelle riportate nell'elenco Allegato 1.
4. Le aree a parcheggio confinanti con Aree di interesse paesaggistico e ambientale devono prevedere specifici interventi di mitigazione paesaggistica lungo la linea di confine.

Alberate nella viabilità urbana

1. I filari, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coesione, dovranno essere considerati elementi unitari e, come tali, gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.
2. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:
 - a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: solo arbusti;
 - b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 3 metri: alberi con altezza inferiore a 12 metri;
 - c) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3 e 4 metri: alberi con altezza compresa tra 12 e 18 metri;
 - d) per marciapiedi di larghezza superiore a 4 metri: alberi con altezza superiore a 18 metri.
3. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo.
4. Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI

- a) 1° grandezza (altezza > 18 m) m² 8,00
- b) 2° grandezza (altezza 12 — 18 m) m² 3,50
- c) 3° grandezza (altezza < 12 m) m² 2,00

5. Nel caso di realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.
6. La progettazione degli impianti tecnologici, sia aerei che di sottosuolo, va dimensionata e progettata in coerenza con il verde presente o di progetto, prevedendo le possibili interazioni o incompatibilità, anche future, tra il verde e l'impianto tecnologico.
7. Per la messa a dimora si dovrà sempre adottare tutti gli accorgimenti per un armonico sviluppo della pianta nel tempo e comprendere l'esecuzione di una buca di adeguate dimensioni, l'apporto di terreno di medio impasto ricco di sostanza organica, arricchito ed attivato con micorrize, la predisporre un adeguato sistema di arieggiamento e drenaggio ed anche

di ancoraggio con pali tutori o tiranti nel sottosuolo, il collare di protezione, il tubo di predisposizione per l'impianto di irrigazione, la pacciamatura ed una copertura della conca con materiale drenante o griglia di protezione.

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio e fare riferimento all'elenco Allegato 1.
3. I criteri per la scelta dovranno variare in funzione della zona in cui vengono attuati gli interventi

Abbattimenti

1. I soggetti arborei di recente impianto e le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm, rilevato a 130 m dal suolo, sono tutelati e devono essere conservati.
2. Qualora si renda necessario un abbattimento, a questo dovrà, di regola, seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.
3. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purchè siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
4. Per ogni abbattimento dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricole alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale dell'albero.

Destinazione e gestione degli spazi a verde

1. Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al benessere psicofisico del cittadino, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.
2. Parchi e giardini pubblici, o parte di essi, possono essere concessi in uso a soggetti privati, singoli o associati, al fine di garantire la manutenzione degli stessi e l'eventuale organizzazione delle attività indicate al successivo articolo 14.

Attività di commercio in forma itinerante

1. Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante con le modalità per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (commercio al minuto), previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale, ed a condizione che tale attività non arrechi danno al verde orizzontale, agli alberi ed alle eventuali attrezzature ivi presenti, né necessiti di allacciamenti a reti tecnologiche.

Attività di animazione

1. Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale.
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia e agli organizzatori è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.
4. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analogha autorizzazione al medesimo organizzatore per un periodo di almeno 24 mesi.

Raccolta esemplari

1. Nei boschi e nei parchi urbani la raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

Lotta obbligatoria

1. Sono sottoposti a controlli mirati parassiti particolarmente pericolosi e aggressivi per gli organismi vegetali, sebbene non ancora affermati in modo completo sul territorio, che a livello comunitario vengono etichettati come "organismi da quarantena". Il loro elenco è riportato nella Direttiva 2000/29/CE. Tra questi organismi, in ambito urbano, ne emergono alcuni per i quali sono state emanate normative nazionali specifiche, con misure obbligatorie per prevenirne o contenerne la diffusione. Tali organismi sono riportati nell'allegato II. Date le continue scoperte di nuovi organismi sul territorio pericolosi per le piante ed il continuo aggiornamento normativo in relazione alla loro presenza, con Deliberazione di Giunta Comunale è previsto l'aggiornamento dell'allegato II con l'introduzione di eventuali nuove specie accertate.

2. In caso di sospetto attacco ad una pianta, intendendo per essa albero, arbusto o cespuglio, da parte di uno degli organismi riportati nell'allegato II, è fatto obbligo per il proprietario di avvertire l'Ufficio Tecnico il quale provvede a contattare l'Ente competente territorialmente. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente comma, il proprietario è perseguibile, ai sensi di Legge, dalle competenti autorità ed è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

3. Ai fini del prevenire o contenere la diffusione degli organismi, in caso l'Ufficio competente accerti l'attacco ad una pianta, il proprietario ha l'obbligo di intervenire conformemente alle prescrizioni e nei tempi impartiti dall'Ufficio. L'Ufficio competente provvede successivamente alla verifica dell'avvenuta effettuazione dell'intervento e qualora riscontri l'inosservanza di quanto prescritto al presente comma, provvede all'emissione di ordinanza dirigenziale per la realizzazione degli interventi prescritti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza nel termine dalla stessa stabilito, l'Ufficio provvede, previa diffida, con mezzi propri, o avvalendosi di ditte specializzate, con addebito ai proprietari, o altro soggetto passivo, della relativa spesa. L'inosservanza di quanto prescritto al presente comma è passibile di sanzione amministrativa, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge. E' in ogni caso fatto salvo l'intervento del Sindaco in presenza di problemi di natura igienico-sanitaria o di pubblica incolumità.

4. In ogni caso per le potature o gli abbattimenti di piante colpite da organismi pericolosi è obbligatorio, per il proprietario, ricevere preventivamente il nulla-osta da parte dell'Ente competente. E' fatto divieto per l'operatore che esegue materialmente l'intervento di operare senza il nulla-osta di cui sopra. In caso di mancato rispetto di quanto al presente comma sia il proprietario che l'operatore sono perseguibili, ai sensi di Legge, dalle competenti autorità e sono soggetti alla sanzione amministrativa, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

5. In ogni caso, al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi o insetti nocivi, anche su eventuale richiesta del Servizio Sanitario o Fitosanitario competente, il dirigente può emanare ordinanza al fine di imporre obblighi specificamente mirati. L'inosservanza di quanto prescritto è passibile di sanzione amministrativa, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

Vegetazione spontanea infestante

1. Ai fini del contenimento della diffusione della vegetazione spontanea, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura, ecc.).

2. Qualora i mezzi agronomici di cui al comma precedente risultino inefficaci si può ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati per uso in verde urbano presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alla Legge vigente.

3. L'operatore ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'intervento di cui al comma 2 all'Ufficio Tecnico.

4. In caso di mancata comunicazione l'operatore è soggetto alla sanzione amministrativa, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

Divieti

1. Negli spazi a verde pubblico è vietato:

a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, compreso il legnatico, salvo quanto previsto dall'art. 16;

- b) asportare la terra;
- c) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- d) catturare e molestare gli animali selvatici;
- e) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- f) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni ed i cartelli segnaletici, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Comunale;
- g) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- h) abbandonare animali domestici;
- i) alimentare gli animali presenti, salvo che negli spazi appositamente attrezzati dall'Amministrazione comunale;
- j) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- k) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- l) abbandonare rifiuti e/o residui alimentari di qualsiasi genere;
- m) sostare e transitare con veicoli a motore;
- n) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- o) posizionare strutture fisse o mobili, ancorchè consentite dagli strumenti urbanistici, senza le preventive autorizzazioni dell'Ufficio Comunale;
- p) accedere con animali tenuti liberi e senza museruola, ove questa sia prescritta;
- q) calpestare nelle aiuole i tappeti erbosi ed introdurvi o farvi transitare animali;
- r) introdurre animali nelle aree verdi destinate a gioco.

2. Per motivate esigenze di tutela del verde, l'Ufficio comunale può disporre il divieto di accesso degli animali da affezione a giardini e parchi. Tale divieto va adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica.

3. E comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
2. La quantificazione dell'importo oggetto di pagamento in misura ridotta viene definito con provvedimento di Giunta Comunale.
3. Gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale e vengono di regola destinati alla gestione del verde.

Allegato i

Specie vegetali consigliate, permesse e proibite nel contesto territoriale di Spriana

GRUPPO A – Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico o storico testimoniale.

Nome scientifico	Nome comune
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco

GRUPPO B – Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee all'ambiente locale.

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Alnus incana</i>	Ontano bianco
<i>Betula pendula</i>	Betulla
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Laburnum alpinum</i>	Maggiociondolo di montagna
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pinus sylvestris</i>	Pino silvestre
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix caprea</i>	Salicone
<i>Salix cinerea</i>	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i>	Salice di ripa
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sambucus racemosa</i>	Sambuco rosso
<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Cornetta dondolina
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve

GRUPPO C – Specie vegetali arboree e arbustive naturalizzate o di utilizzo tradizionale a sufficiente adattabilità all'ambiente locale, da utilizzare limitatamente al contesto urbano.

Nome scientifico	Nome comune
<i>Aesculus carnea</i>	Ippocastano a fiori rosa
<i>Aesculus hippocastanum</i> *	Ippocastano
<i>*dopo eliminazione infestazione da Cameraria</i>	
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Malus domestica</i>	Melo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus cerasus</i>	Amareno
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Salix fragilis</i>	Salice fragile
<i>Syringa vulgaris</i>	Serenella o Lilla
<i>Thuja spp.</i>	Tuia
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

GRUPPO D – Specie non comprese negli elenchi precedenti, generalmente ornamentali, il cui utilizzo è permesso (ad esclusione di quelle in elenco E) ma sconsigliabile nell'ambito del Comune di Spriana.

Si tratta di alcune specie di piante da vivaio, già presenti nei giardini.

GRUPPO E –Specie vegetali a rapida crescita o infestanti, il cui utilizzo è vietato. Tali specie si diffondono molto velocemente, a scapito delle specie autoctone.

<i>Acer negundo</i>	Acero americano o Negundo
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto o Albero del paradiso
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Ambrosia con foglie di artemisia
<i>Amorpha fruticosa</i>	Amorfa cespugliosa o Indaco bastardo
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Artemisia dei fratelli Verlot
<i>Asclepias syriaca</i>	Albero della seta, Lino d'India
<i>Bassia scoparia</i>	Granata comune, Belvedere
<i>Bidens frondosa</i>	Bidente foglioso
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Broussonezia
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleja di David
<i>Bunias orientalis</i>	Cascellore orientale
<i>Cornus sericea</i>	Corniolo serico
<i>Cyperus esculentus</i>	Zigolo dolce
<i>Elodea, tutte le specie</i>	Peste d'acqua
<i>Erigeron annuus s.l.</i>	Cespica annua
<i>Glyceria striata</i>	Gramignone striato
<i>Helianthus tuberosus</i>	Girasole del Canada o Topinambur
<i>Humulus japonicus</i>	Luppolo giapponese
<i>Impatiens balfourii</i>	Balsamina di Balfour
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamina ghiandalosa
<i>Lonicera henryi</i>	Caprifoglio di Henry
<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoglio giapponese
<i>Ludwigia grandiflora</i>	Ludwigia a grandi fiori
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Lupino fogliuto
<i>Lysichiton americanus</i>	Lysichiton americano
<i>Mahonia aquifolium s.l.</i>	Maonia
<i>Nelumbo nucifera</i>	Fior di loto
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vite del Canada
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownia
<i>Phytolacca americana</i>	Cremesina uva-turca
<i>Phytolacca esculenta</i>	Cremesina uva-turca esculenta
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero
<i>Prunus serotina</i>	Ciliegio tardivo o Ciliegio americano
<i>Pueraria lobata</i>	Pueraria irsuta
<i>Quercus rubra</i>	Quercia rossa
<i>Reynoutria [tutte le specie]</i>	Poligono giapponese
<i>Rhus typhina</i>	Sommacco maggiore
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia o Gaggia
<i>Rubus armeniacus</i>	Mora d'Armenia
<i>Sedum spurium</i>	Borracina caucasica
<i>Senecio inaequidens</i>	Senecione sudafricano
<i>Sicyos angulatus</i>	Sicios angoloso
<i>Solidago canadensis</i>	Verga d'oro del Canada
<i>Solidago gigantea</i>	Verga d'oro maggiore
<i>Trachycarpus fortunei</i>	Palma del Giappone
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	Viburno rigoso

15. Si corregge l'imperfezione contenuta a pag. 14 della D.d.P. 1 relativa alle aree protette inserendo la corretta dizione relativa all'approvazione del piano di Gestione SIC/ZPS avvenuto con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 22 del 24-06-2011.